



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 18737 / 120.11.17 del 08 AGO 2017 / Pos. Coll. e Coord.4 n.4

SOLO VIA PEC

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
- Dipartimento Regionale delle Infrastrutture,
Mobilità e Trasporti
Area 1 – Diretta collaborazione al Dirigente Generale
(rif. fgl.28.07.2017 n.39193)

S E D E

Oggetto: D.L. 24 aprile 2017 n.50, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” come convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96 – Artt. 27, comma 12-quater, e 47 . Richiesta parere.

1. Con foglio 12 luglio 2017, n.16527 lo Scrivente ha rappresentato a tutti i rami di Amministrazione attiva che, nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 144 del 23 giugno 2017, è stata pubblicata la legge 21 giugno 2017 n. 96, di conversione, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 in oggetto e nella considerazione che la citata legge di conversione ha apportato notevoli modifiche rispetto all'originario testo del decreto legge in epigrafe, già sottoposto con esito negativo all'attenzione dei vari Assessorati con nota 25 maggio 2017, n.12418; ha invitato tutte le Amministrazioni regionali a voler notiziare con cortese sollecitudine questo Ufficio circa eventuali profili di illegittimità delle norme contenute nella su indicata legge di conversione come coordinate con il testo del su citato decreto legge, rappresentando, altresì, che il termine per l'eventuale proposizione del ricorso in Corte Costituzionale, previa delibera di Giunta e notifica dell'atto da Roma, andrà a scadere il 22 agosto 2017.

La su indicata richiesta è stata riscontrata negativamente dall'Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito con foglio 10 luglio 2017, n.17885 e

BO



MM

dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, con foglio 19 luglio 2017, n.83054, mentre, con foglio 28 luglio 2017, n.39193, l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti ha formulato le proprie osservazioni.

2. In particolare la predetta Amministrazione ha comunicato che, interpellate le strutture intermedie competenti, non ravvisa profili di illegittimità nelle norme contenute nella legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

Tuttavia, ha segnalato alcune criticità relative alle disposizioni contenute negli artt. 27, comma 12-quater, e 47 della su citata legge.

L'art. 27, comma 12-quater, così dispone: *“Le funzioni di regolazione di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente”*.

Pertanto, precisa l'Amministrazione referente, nel caso del servizio di trasporto ferroviario, sarà necessario individuare altra stazione appaltante rispetto alla Regione, cui competono le funzioni di indirizzo ed organizzazione del servizio, e così si verificherà anche per i servizi di trasporto su gomma. Prosegue evidenziando che *“tali effetti, non conformi ai principi di efficienza dell'azione amministrativa, sono già all'attenzione del Coordinamento Infrastrutture e saranno approfondite nelle prossime sedute. Tale disposizione potrebbe essere in conflitto con la competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione dall'art. 14, lett. p) dello Statuto in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali”* .

Inoltre, in ordine all'art. 47, l'Assessorato rappresenta che l'unica ferrovia *“regionale”* è quella gestita dalla FCE, ancora in gestione governativa, non essendo ancora state emanate le norme di attuazione dello Statuto necessarie per il trasferimento alla Regione delle relative competenze.

3. In ordine a quanto rappresentato dall'Assessorato in indirizzo, lo Scrivente non ritiene sussistano profili di violazione di parametri statutari né con riguardo all'art. 14, lett.p), dello Statuto, che elenca, fra le materie in cui la Regione siciliana esercita la potestà legislativa esclusiva, quella dell'ordinamento degli uffici e degli enti regionali, né con riguardo all'art. 17, lett. a), che elenca, fra le materie in cui la Regione esercita la potestà legislativa concorrente, quella delle comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere.

Ed infatti, quanto ai contenuti dell'art.27, rubricato *“Misure sul trasporto pubblico locale”*, sembra che il comma 12-quater al primo periodo affermi un principio di carattere generale relativo alla separazione fra funzioni di carattere generale (quali la regolazione,



l'indirizzo, l'organizzazione e il controllo) e funzioni di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Tale necessaria distinzione tra funzioni di indirizzo, organizzazione e controllo e funzioni di gestione costituisce un principio di carattere generale che trova il suo fondamento nell'art. 97 Cost.

Ne consegue che, secondo l'avviso di chi scrive, il primo periodo della norma in esame si profila immune dalle censure paventate con riguardo all'art. 14, lett.p), in quanto fissa principi di carattere generale in materia di trasporti, come risulta dalla rubrica della stessa norma "*Misure sul trasporto pubblico locale*", per la quale questa Regione esercit  la propria potest  concorrente "*Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato*" (art.17 dello Statuto siciliano).

Quanto al secondo periodo, esso   un logico corollario del principio di carattere generale affermato nel primo, in quanto   consequenziale ad esso che l'ente affidante – in quanto autorit  di controllo - debba rivolgersi ad altro soggetto per lo svolgimento della procedura di l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale qualora il gestore uscente dei detti servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente.

Non risulta, pertanto, violato nemmeno l'art. 17, lett. a), dello Statuto siciliano che elenca, fra le materie in cui la Regione esercita la propria potest  legislativa concorrente, quella delle comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere.

4. Quanto ai contenuti dell'art.47 della stessa legge, rubricato "*Interventi per il trasporto ferroviario*", codesta Amministrazione ha segnalato che l'unica ferrovia "*regionale*"   quella gestita dalla FCE - Ferrovia Circumetnea Catania, ancora in gestione governativa, per la quale non sono state ancora emanate le norme di attuazione dello Statuto necessarie per il trasferimento alla Regione delle relative competenze e, pertanto, non ha prospettato particolari questioni.

Nei termini su esposti   il parere di chi scrive.

IL DIRIGENTE AVVOCATO

(Beatrice Fiandaca)



L'Avvocato Generale

(Maria Mattarella)

M. Mattarella



